

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



Presidenza della Regione
Ufficio legislativo e legale
Posizione di Collaborazione e Coordinamento n. 3

Prot. n. 24990 114.11.2019 del 18 novembre 2019 / Pos. Coll. e Coord. n. 3

Oggetto: Es. Fin.2019 - contributo *ex lege* n. 8 del 8 maggio 2018, art.54.

Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e
dell'identità Siciliana

Servizio 5 - Valorizzazione e promozione del
patrimonio culturale pubblico e privato

(rif. Nota prot. 46324 del 30 settembre 2019)

1 . Con la nota in riferimento Codesto Dipartimento, richiamato l'articolo 54 della L.R. 8 maggio 2018, n. 8, con il quale "*per le finalità di ricerca scientifica e tecnologica di cui alla legge regionale 29 novembre 1979, n. 234, è autorizzata la spesa di 250 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020*", rappresenta quanto segue.

Con circolare 25 settembre 2018, n. 8 lo stesso Dipartimento ha fissato le modalità per la concessione dei contributi agli enti individuati dall'articolo 1 della L.R. n. 234/1979 (ISIDA, ISAS, ISVI e CSEI).

In forza della stessa circolare - al fine di poter accedere al contributo - gli enti interessati avrebbero dovuto presentare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della circolare, tutta la documentazione necessaria.

Il contributo relativo all'anno 2018, in mancanza di ulteriori domande, è stato concesso per intero all'unico Ente che ha inoltrato la richiesta (CSEI).

L'impianto dell'articolo 1 della L.R. n.234/1974, d'altro canto, "*sembra essere ispirato ad un principio di proporzionalità e di suddivisione delle risorse pro quota dello stanziamento complessivo*".

Quanto sopra premesso, viene chiesto se "*qualora anche per l'esercizio finanziario in corso, così come per l'annualità 2018, soltanto uno dei beneficiari della legge dovesse presentare istanza, la somma complessiva stanziata debba essere erogata interamente anche ad un solo Ente richiedente*"

o se al richiedente vada attribuita solo una quota dello stanziamento, in proporzione alla ripartizione delle risorse di cui all'art. 1 della L.R. 234/1979”.

2. Con riferimento al quesito sottoposto si osserva quanto segue.

Con l'articolo 54 della legge regionale 5 maggio 2018, n. 8 il legislatore regionale ha autorizzato la spesa di 250 migliaia di euro (per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020) per le finalità di ricerca scientifica e tecnologica di cui alla legge regionale 29 novembre 1979, n. 234.

L'articolo 1 della legge n. 234/79, così come modificato dalla legge regionale 30 maggio 1983, n. 33, autorizza l'Assessore Regionale per i beni culturali a concedere *“un contributo annuo quale concorso alle attività ordinarie degli Istituti , stabilito nella seguente misura:*

- lire 300 milioni in favore dell'ISIDA;

- lire 175 milioni in favore dell'ISAS;

- lire 110 milioni in favore dell'ISVI;

- lire 70 milioni in favore del CSEI.

Il contributo annuo, da erogare in unica soluzione, è condizionato alla presentazione, da parte degli Istituti, della relazione sulla attività svolta nell'anno precedente e del programma annuale (...).”.

Successivamente, con l'articolo 1 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 36, gli importi dei contributi erogabili sono stati aumentati e fissati rispettivamente a lire 845 milioni, lire 357 milioni, lire 215 milioni, e lire 160 milioni .

Anche in questo caso il legislatore ha, dunque, stabilito a priori la cifra da erogare ad ogni singolo ente beneficiario.

L'erogazione del finanziamento, rimane, condizionata alla previa presentazione della relazione sulla attività svolta nell'anno precedente e del programma annuale di attività già approvato dal consiglio di amministrazione.

Nulla è, invece, previsto per l'ipotesi di mancata presentazione della istanza e/o della necessaria documentazione da parte di uno o più tra i beneficiari della disposizione stessa.

Orbene, la previsione dell'importo specifico da destinare al singolo ente da un lato e l'assenza di disposizioni che autorizzino una distribuzione del finanziamento pubblico diversa da quella stabilita con la norma (in ipotesi di residua disponibilità) dall'altro, lasciano ritenere che - nelle intenzioni del legislatore regionale - le somme appostate ed eventualmente non liquidate (per mancata presentazione dell'istanza o inadeguatezza dei programmi) avrebbero dovuto rimanere nella disponibilità della Regione.

Non sembra che a conclusioni diverse si possa arrivare alla luce della disposizione oggetto del quesito e sopra richiamata .

Ed, invero, sembrerebbe che con la previsione contenuta nel richiamato articolo 54 della L.R.

8/2018 il legislatore, nulla mutando in merito alle modalità di richiesta e di erogazione dei contributi, si sia limitato a stabilire un più esiguo importo totale da destinare alle finalità di cui alla L.R. n. 234/79 .

Importo che, in assenza di disposizioni contrarie, dovrà essere distribuito agli enti aventi diritto nel rispetto delle proporzioni stabilite dalle disposizioni ancora vigenti.

In tal senso, oltre alla mancanza di una disposizione che autorizzi una, diversa ed eventuale, destinazione dell'intera cifra stanziata, milita anche il fatto che la cifra stessa (oggi prevista in euro) supera, per ben tre degli enti beneficiari, l'importo erogabile in virtù delle precedenti disposizioni oggi ancora vigenti (così come convertito in euro).

In conclusione, ad avviso di questo ufficio, è da ritenere che - nel caso in cui a presentare l'istanza sia uno solo degli enti interessati - allo stesso vada attribuita solo una quota dello stanziamento complessivo, individuata - concordando con quanto ipotizzato da Codesto Richiedente - *“in proporzione alla ripartizione delle risorse di cui all'art. 1 della L.R. 234/1979”*.

Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.

Ai termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti il medesimo.

Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

Avv. Marina Miceli

Avv. Francesca Marcenò

L'AVVOCATO GENERALE

Avv. Gianluigi M. Amico